



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Elettronica ed Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. Presidenza 091.8114119 – Centralino 091.8145597

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.edu.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

Circ. n. 377

Termini Imerese, 30.05.2024

Agli studenti
Alle rispettive famiglie
Ai docenti
Al DSGA
LORO SEDI

OGGETTO: Validità anno scolastico e ammissione alla valutazione finale

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7, che recita “[...] *ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite*”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTO il Regolamento d’Istituto;

VISTO il Regolamento deroghe limite assenze, che contiene le seguenti ipotesi:

- Assenze per malattia documentata, **il cui periodo superi 6 giorni continuativi**;
- Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico;
- Assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con contratto di prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C. circa il raggiungimento delle competenze previste dal profilo formativo in uscita dell’indirizzo);
- Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari;
- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;
- Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali);

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte **ore** annuale delle lezioni.

Tutto quanto sopra visto e considerato, si richiama la scrupolosa osservanza delle norme sopra indicate.

Per quanto riguarda, infine, gli studenti in apprendistato di I livello, le assenze, ai fini della validità dell'anno scolastico, fermo restando il limite massimo del 25%, devono essere conteggiate tenendo conto delle presenze e delle assenze in azienda.

La presente, con la pubblicazione all'Albo online e sul sito web dell'istituzione scolastica, vale come notifica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Bellavia